
Le domande più frequenti che vengono rivolte al Fondo dai Lavoratori

Informazioni

Che cosa è Fondoposte?

È il Fondo nazionale di pensione complementare per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il CCNL.

Qual è il suo scopo?

Scopo esclusivo di Fondoposte è garantire agli iscritti un trattamento pensionistico aggiuntivo a quello erogato dal sistema obbligatorio pubblico. Fondoposte, pertanto, non ha scopo di lucro; tutti i proventi della gestione finanziaria del patrimonio del Fondo (al netto dei costi) sono infatti accreditati alle posizioni individuali dei soci lavoratori.

Come funziona?

Fondoposte è un Fondo a **contribuzione definita** ed a **capitalizzazione individuale**.

Cosa si intende per “Contribuzione definita”?

“Contribuzione definita” significa che l'ammontare dei contributi da versare al Fondo è predeterminato ed è fissato dall'Accordo istitutivo.

In concreto, ogni singolo lavoratore aderente versa in un conto personale gli importi previsti contrattualmente a carico dell'impresa e del lavoratore e una quota di TFR (le percentuali di contribuzione, carico azienda/aderente/TFR, che determinano gli importi da versare al Fondo, sono infatti frutto di accordo tra le parti istitutive del Fondo e possono dunque subire variazioni in seguito alla contrattazione).

Cosa si intende per “Capitalizzazione individuale”?

“Capitalizzazione individuale”: le prestazioni che l'aderente riceverà secondo i termini di legge sono il risultato della somma dei versamenti e delle relative rivalutazioni, al netto della tassa-

zione di legge. In concreto, la prestazione erogata dal Fondo dipenderà dal valore della posizione individuale di ciascun lavoratore associato e dal coefficiente di conversione in rendita stabilito contrattualmente dalla convenzione del Fondo pensione e compagnia di assicurazione. La prestazione del Fondo complementare quindi non è determinabile in via preventiva.

Cosa si intende per “posizione individuale”?

La “posizione individuale” altro non è che l'equivalente di un **“conto corrente personale”**, che viene aperto presso il Fondo all'atto dell'adesione. Su di esso è depositato il capitale del singolo associato corrispondente al complesso della contribuzione versata (contributi del datore di lavoro, TFR e contributi del lavoratore) al Fondo e ai rendimenti realizzati.

Che cosa sono le fonti istitutive?

Atti attraverso i quali viene istituito il Fondo pensione: CCNL, accordi integrativi, accordi tra lavoratori autonomi o tra liberi professionisti.

Quali sono gli organi sociali di Fondoposte? (*)

Gli organi del Fondo sono:

- Assemblea dei Delegati
- Consiglio di Amministrazione
- Collegio dei Revisori Contabili

In armonia con quanto previsto dalla legge tali organismi sono elettivi, bilaterali e paritetici. Tutti i componenti degli organi durano in carica 4 anni.

Chi elegge il Consiglio di Amministrazione? (*)

L'Assemblea dei Delegati, composta in modo paritetico dai rappresentanti dei lavoratori e dell'Azienda.

Chi elegge i Delegati? (*)

Per il 50% tutti i lavoratori associati al Fondo, l'altro 50% è designato dall'Azienda.

(*) Nella fase di avvio dell'attività il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Contabili risultano composti dai membri designati dalle parti istitutive e resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea dei Delegati, formata al raggiungimento delle 25.000 adesioni, non abbia provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Collegio dei Revisori.

Adesioni

Chi può aderire a Fondoposte?

Tutto il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. e delle Società del Gruppo che ne applicano il CCNL, che abbia superato il periodo di prova, assunto sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con contratto:

- a tempo indeterminato
- di formazione lavoro
- di apprendistato
- a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi

I quadri possono aderire?

Sì.

I dirigenti possono aderire?

No. Hanno un fondo apposito.

È obbligatorio iscriversi a Fondoposte?

No. Per il lavoratore l'adesione è volontaria. L'odierno sistema di previdenza integrativa si basa infatti sul principio – richiamato nello statuto del Fondo – della libera adesione individuale per il lavoratore.

Cosa devo fare per iscrivermi?

È sufficiente compilare il modulo di adesione che può essere richiesto alla propria Azienda, alle OO.SS. costituenti il Fondo: SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAI, UGL COMUNICAZIONI, oppure direttamente al Fondoposte.

Il modulo di adesione, debitamente compilato dall'aderente, può essere presentato:

- direttamente a FONDOPOSTE – Viale Europa, 175 – 00144 Roma
oppure
 - tramite l'Ufficio di appartenenza, al proprio Punto Amministrativo
oppure
 - alle Organizzazioni Sindacali costituenti ovvero ai corrispondenti Patronati
-

Prima dell'adesione il lavoratore deve prendere visione del contenuto della Scheda Informativa approvato dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione e dello Statuto nel quale sono esposte le caratteristiche di Fondoposte (destinatari, organi, contribuzioni ecc...).

Che cosa è e a cosa serve la “quota di iscrizione”?

Si tratta di una quota, metà a carico del lavoratore associato metà dell'impresa, da corrispondere “una tantum” contestualmente al primo versamento dei contributi. Tale quota, il cui ammontare complessivo è fissato in 10 Euro, serve a remunerare i costi di gestione amministrativa iniziale del Fondo e, in particolare, le spese relative all'apertura della singola posizione.

Che cosa è e a cosa serve la “quota associativa annua”?

La quota associativa annua, destinata alle spese amministrative del Fondo, è prelevata dal contributo a carico del lavoratore e dell'azienda. Non si tratta quindi di una quota aggiuntiva. Il suo importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo sulla base di un apposito preventivo di spesa. Inizialmente la quota associativa è stata fissata in 15 Euro per il 2003 e in 17 Euro per il 2004 e il 2005.

Contribuzione

Quanto devo versare al Fondo e quanto versa per me l'Azienda?

Contributi, calcolati sulla base della retribuzione utile ai fini del TFR, e sono costituiti da:

- una quota dell' 1% a carico dell'Azienda
 - una quota dell' 1% a carico del lavoratore, trattenuta mensilmente in busta paga
 - una quota del TFR pari al 2,5% della retribuzione annua (per gli iscritti assunti fino al 28 aprile 1993)
 - per gli iscritti di prima occupazione assunti dopo il 28/4/93 va versata l'intera quota di TFR maturata dopo l'iscrizione (6,91%).
-

Esempi di contribuzione su base annua

Fondoposte



Lavoratori di prima occupazione fino al 28 aprile 1993

Importi retributivi annui utili al calcolo del Tfr		15.000	20.000	25.000
	% Contrib.ne	Contributo annuo		
Lavoratore	1%	150	200	250
Azienda	1%	150	200	250
TFR	2,5%	375	500	625
Totale contributo annuo	4,5%	675	900	1.125
Risparmio fiscale	Aliquota marginale IRPEF 29%	43,5	58	72,5
Costo effettivo per il lavoratore		106,5	142	177,5
Vantaggio complessivo (risparmio fiscale + contributo aziendale)		193,5	258	322,5

Fondoposte



Lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993

Importi retributivi annui utili al calcolo del Tfr		15.000	20.000	25.000
	% Contrib.ne	Contributo annuo		
Lavoratore	1%	150	200	250
Azienda	1%	150	200	250
TFR (100%)	6,91%	1.036	1.382	1.727
Totale contributo annuo	8,91%	1.336	1.782	2.227
Risparmio fiscale	Aliquota marginale IRPEF 29%	43,5	58	72,5
Costo effettivo per il lavoratore		106,5	142	177,5
Vantaggio complessivo (risparmio fiscale + contributo aziendale)		193,5	258	322,5

100/13,5-0,50=6,91

Se non mi iscrivo a Fondoposte ho diritto ad avere in busta quanto stabilito a carico dell'impresa nell'accordo per la previdenza complementare?

No. L'obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo.

Pertanto la corrispondente contribuzione non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualifica di associato a Fondoposte, ovvero la perdano successivamente.

Quali sono le voci retributive utili al calcolo del TFR?

Come regolato dall'art. 70 del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. ai fini della determinazione del TFR sono utili le seguenti voci:

- minimo tabellare - indennità di contingenza in godimento - retribuzione individuale di anzianità - elemento distintivo della retribuzione
- tredicesima e quattordicesima mensilità - ulteriori posizioni economiche, oltre i minimi tabellari di ciascuna area, conseguenti al mantenimento, ai sensi del CCNL 26/11/1994, del differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali - posizioni economiche differenziate di cui all'art. 4 del CCNL 19/06/1997, integrativo per la parte economica del CCNL del 26/11/1994 - indennità di cassa - indennità di funzione Quadri - indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui tali attività vengano effettuate perché previste nella programmazione dell'orario di lavoro su turni - indennità per servizi viaggianti - indennità centralinisti non vedenti.

Da quando decorre la contribuzione a Fondoposte?

La contribuzione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della accettazione della domanda di Adesione da parte dell'Azienda.

È possibile aumentare o diminuire la misura contributiva scelta all'atto dell'adesione al Fondo?

Il singolo lavoratore iscritto può incrementare o diminuire la misura di contribuzione a suo carico, già fissata in sede di adesione,

mediante scaglioni dello 0,50% sino a raggiungere rispettivamente il massimo del 4% ovvero il minimo dell'1%. La richiesta di incremento/diminuzione, indirizzata a Fondoposte, va presentata alla segreteria del proprio Ufficio che ne curerà l'inoltro al competente Punto amministrativo.

Chi può essere definito neo occupato al 28/04/93?

È il lavoratore che, indipendentemente dalla data di assunzione nell'azienda attuale, fino al 28 aprile 1993 non ha mai svolto un'attività come lavoratore dipendente, sia nell'amministrazione pubblica sia nel settore privato. Il 28 aprile 1993 è la data di entrata in vigore del decreto legislativo che ha disciplinato la previdenza complementare (Dlgs. 21 aprile 1993, n. 124).

Perché è necessario che il lavoratore indichi la data della sua prima occupazione?

Perché cambia la percentuale di TFR da destinare alla previdenza complementare. I lavoratori con prima occupazione successiva al 28/04/93 devono versare l'intera quota di TFR che maturerà annualmente; per i lavoratori assunti precedentemente a tale data, invece, la quota di TFR annuale da versare al fondo sarà quella prevista dagli accordi contrattuali: 2,5%.

Se nel futuro la contrattazione stabilirà un aumento della contribuzione, per un lavoratore già socio del Fondo l'aumento sarà automatico o l'aderente dovrà dare il consenso?

L'aumento sarà automatico.

Che tipo di informazioni riceve il lavoratore in merito ai versamenti effettuati in suo favore?

Con cadenza mensile l'Azienda informerà il lavoratore circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nel cedolino stipendi.

Il Fondo, annualmente, invierà al lavoratore l'estratto conto individuale nel quale saranno evidenziati i versamenti effettuati, suddivisi per quote derivanti dai contributi a carico del lavoratore, a

carico dell'azienda e del TFR, con evidenziazione delle spese di gestione e dei rendimenti ottenuti dall'impiego delle risorse. È previsto, inoltre, l'accesso diretto sulla propria posizione individuale, attraverso il sito Internet del Fondo: www.fondoposte.it

Posso interrompere, in costanza del rapporto di lavoro, il versamento della quota contributiva a mio carico?

Al lavoratore è consentito, nell'arco del periodo d'associazione, sospendere la contribuzione, e per una sola volta riattivarla. Tale facoltà potrà essere esercitata a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni di iscrizione al Fondo e comporterà anche la sospensione del versamento a carico dell'Azienda.

Prestazioni

Che tipo di prestazioni posso richiedere al Fondo?

L'iscritto al Fondo, al momento del pensionamento per vecchiaia o anzianità, può richiedere due tipi di prestazione:

- la rendita, cioè percepire tutto quanto maturato sotto forma di rendita vitalizia (100% pensione);
- il capitale, convertendo parte del maturato in capitale (sino al massimo del 50%) e percependo la parte rimanente sotto forma di rendita pensionistica (50% pensione - 50% capitale).

La prestazione in capitale è possibile solo per un importo uguale o inferiore al 50% del valore finale; fa eccezione il caso in cui la rendita calcolata sul rimanente 50% sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, in questo caso sarà possibile ottenere in capitale il 100%, oppure il caso in cui il lavoratore non abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica di anzianità o vecchiaia.

Che cos'è la prestazione pensionistica di vecchiaia?

È il diritto alla prestazione pensionistica complementare che si consegue al compimento dell'età pensionabile avendo maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo.

Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni - per la quota di montante non liquidato in capitale - sotto forma di rendita, mediante apposite convenzioni con imprese assicurative.

Che cos'è la prestazione pensionistica di anzianità?

È il diritto alla prestazione pensionistica complementare che si consegue all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con diritto alla pensione di anzianità secondo l'ordinamento previdenziale obbligatorio, in presenza di un'età anagrafica di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nello stesso regime obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di iscrizione al Fondo.

In caso di necessità potrò chiedere al Fondo una anticipazione dei contributi accumulati?

Sì, dopo almeno 8 anni di permanenza nel Fondo si può chiedere l'anticipazione sull'intera posizione individuale maturata, ovvero sul TFR, sui contributi versati dal datore, dal lavoratore e sulla rivalutazione per:

- spese sanitarie, terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- l'acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per opere di ristrutturazione;
- la formazione continua di cui alla Legge 53/2000.

Resta inalterato il diritto all'anticipazione sul TFR accantonato presso l'Azienda prima dell'iscrizione.

Nel momento in cui andrò in pensione come viene calcolata la quota mensile?

La quota mensile, cioè la pensione complementare, che il lavoratore riceverà al momento del pensionamento, verrà calcolata dalla Compagnia di Assicurazione con la quale Fondoposte avrà stipulato una convenzione; la somma dipenderà da diverse variabili, tra cui:

-
- l'ammontare del capitale versato e gli interessi maturati;
 - l'aspettativa media di vita di colui che andrà in pensione;
 - il fatto se si scelga o no la reversibilità in favore di terzi.

La rendita si rivaluta nel tempo?

Si. Essa verrà rivalutata di anno in anno sulla base del rendimento ottenuto dalla gestione speciale curata dalla/e compagnia/e a cui sarà affidata l'erogazione delle rendite.

Che cosa succede in caso di decesso prima del pensionamento?

In caso di decesso del lavoratore prima del pensionamento, la posizione individuale dello stesso è riscattata dai soggetti aventi diritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (coniuge ovvero figli ovvero genitori se a carico dell'iscritto).

È prevista la possibilità, in assenza dei soggetti di cui sopra, di indicare un beneficiario; in assenza di tale indicazione la posizione maturata resta acquisita al Fondo.

In caso di morte del lavoratore socio che sta usufruendo della rendita cosa succede?

Dipende dal tipo di rendita. Se era reversibile continuerà ad essere erogata al beneficiario superstite.

Nel caso di passaggio ad una azienda di un settore non riconducibile alla stessa fonte istitutiva (diverso Contratto).

In questi casi il lavoratore che non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può chiedere:

- il trasferimento della propria posizione individuale ad altro Fondo pensione;
- il riscatto della intera posizione individuale maturata.

Cosa succede in caso di cessazione del rapporto di lavoro per motivi diversi dal pensionamento (es. dimissioni, licenziamento)?

In questi casi cessano i requisiti di partecipazione al Fondo; il lavo-

ratore potrà quindi chiedere il riscatto del proprio capitale o il trasferimento della posizione pensionistica presso un altro fondo pensione o forma pensionistica individuale.

Mi sono dimesso, cosa devo fare per avere indietro tutto quello che ho versato?

Se sono rispettate le condizioni per chiedere il riscatto bisogna compilare la comunicazione di dimissioni e inviarla a Fondoposte tramite posta (preferibilmente raccomandata A.R.); la comunicazione di dimissioni si potrà scaricare dal sito web del Fondo in corso di costruzione.

Il tempo del riscatto è di sei mesi che iniziano da quando al Fondo arrivano entrambe le pratiche (comunicazioni dimissioni azienda e aderente), e comunque dopo l'avvenuto versamento dei contributi.

Si può recedere volontariamente dal Fondo?

Il lavoratore associato, in possesso dei requisiti di partecipazione al fondo, non può recedere volontariamente dal Fondo, riscattando la posizione maturata. Permanendo i predetti requisiti di partecipazione, dopo 5 anni di adesione al Fondo, è possibile chiedere il trasferimento della posizione maturata ad una altra forma di previdenza complementare individuale prevista dal D.Lgs 124/93.

Che cosa succede alla parte di TFR non trasferita al Fondo e come viene rivalutato?

La parte di Tfr in questione resta in azienda e viene rivalutato annualmente dell'1,5% e del 75% dell'indice di inflazione dell'anno precedente (Legge 297 del 1982).

Trattamento Fiscale

Quale è il regime fiscale dei contributi?

I contributi annui complessivamente versati al Fondo (dall'associato e dal datore di lavoro) ad eccezione delle quote di TFR) sono deducibili entro il limite del 12% del reddito complessivo dell'associato e, comunque, non oltre il limite assoluto di € 5,164,57. Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di Tfr versata al Fondo.

Quale è il trattamento fiscale dei rendimenti finanziari?

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota agevolata dell'11% applicata al risultato netto di gestione maturato per ogni singolo periodo d'imposta.

Quale è il trattamento fiscale della pensione complementare?

La rendita verrà tassata ad aliquota marginale IRPEF, solo per la parte non già tassata alla fonte.

Per ipotesi, facendo pari a 100 il valore della posizione finale su cui verrà calcolata la pensione erogata dal Fondo e che questa venga divisa in due quote:

1 il rendimento finanziario (i risultati di gestione);

2 il TFR - i contributi del datore di lavoro e del lavoratore.

Essendo il rendimento finanziario già tassato annualmente con una aliquota pari all'11%, le quote non già tassate sono: la quota dei contributi versati (che avevano goduto di esenzione all'atto del versamento) e il TFR trasferito al Fondo.

La pensione erogata dal Fondo sarà, quindi, tassata solo per 2/3 del suo valore.

La rivalutazione della rendita è tassata?

Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase

di erogazione della prestazione sono tassate con una imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.

Quale è il trattamento fiscale della prestazione in capitale?

Se inferiore al 50% ma superiore al 33% del valore finale:

- tassazione separata senza scomputo delle somme già assoggettate ad imposta.

Se inferiore al 33% del valore finale:

- tassazione separata al netto delle somme già assoggettate ad imposta.

La nuova normativa fiscale ha inoltre previsto la possibilità di ottenere l'intero valore finale in capitale assoggettato a tassazione separata nel caso in cui la rendita erogabile sul 50% del valore finale fosse inferiore al 50% dell'assegno sociale.

Quale è il trattamento fiscale dell'anticipazione?

L'anticipazione è assoggettata a tassazione separata; l'imposta si applica sull'intero importo anticipato, comprensivo anche dei rendimenti finanziari su cui il fondo ha già scontato l'imposta sostitutiva dell'11%.

Com'è trattato fiscalmente il riscatto?

Sull'importo riscattato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti o a seguito della morte del lavoratore associato si applica l'aliquota di tassazione separata sulla quota parte relativa ai contributi dedotti dalla busta paga e alle quote di TFR versate.

L'importo riscattato a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguenti ai motivi sopra riportati è assoggettato invece a tassazione progressiva.

Se ho già una polizza assicurativa ho diritto alle deduzioni fiscali sul mio versamento?

Sì, purché stipulata entro il 31-12-2000. In base alla nuova normativa il contributo al Fondo non concorre a formare reddito imponibile: in pratica l'intera somma versata dal lavoratore non viene assoggettata a tassazione, dando luogo ad un risparmio fiscale

pari alla aliquota marginale IRPEF applicabile al suo scaglione di reddito.

Il versamento (comprendendo anche la quota azienda) però non deve superare il minore dei tre parametri seguenti:

- 5.164,57 € all'anno
- il 12% del reddito
- il doppio della quota TFR versata al fondo

Le polizze assicurative (purché stipulate prima del 31.12.2000) usufruiscono della detrazione del 19%, calcolata sul premio pagato, con il massimale di 1291 €.

Quindi le due possibilità sono utilizzabili contemporaneamente, fermi restando i rispettivi limiti massimi.

Per godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla Legge sulle somme versate al Fondo il lavoratore deve indicare tali somme sulla dichiarazione dei redditi?

No. Il contributo è deducibile. La deduzione viene effettuata direttamente in busta paga su ogni mensilità (andando a diminuirne il lordo) e quindi non è da inserire sul 730.

Gestione delle risorse finanziarie

Per gli investimenti, quali sono i criteri che ispirano il Fondo?

Il Fondo si ispira ai criteri di prudenza, trasparenza, diversificazione del rischio, ottimizzazione dei rendimenti e contenimento dei costi.

Chi gestisce le risorse?

Le risorse del fondo pensione sono gestite da intermediari professionali autorizzati e selezionati dagli stessi fondi. In particolare, possono gestire i fondi: banche, imprese di assicurazioni, Società di intermediazione mobiliare (Sim), Società di gestione del risparmio (Sgr).

Come vengono scelti i gestori finanziari?

I gestori finanziari vengono scelti dal C.d.A. – eletto dall'Assemblea dei delegati – tramite un procedimento di selezione regolamentato dalla Covip: è prevista la pubblicazione di un bando di gara, la redazione della corrispondente offerta e relativo capitolato da parte dei concorrenti alla gara, e, infine, la stipula di un'apposita convenzione sottoposta all'autorizzazione preventiva della Covip.

Quali garanzie ho nell'affidare i miei soldi al fondo? Come vengono gestite le risorse?

Tutte le attività del Fondo sono controllate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP).

I gestori sono assoggettati al controllo di specifici organismi (Banca d'Italia, ISVAP, CONSOB), oltre che naturalmente del Consiglio di Amministrazione.

Cosa si intende per gestione “monocomparto” e per gestione “pluricomparto”?

La gestione delle risorse può avvenire attraverso la scelta di un'unica linea di investimento per tutti i lavoratori-associati, che comporta un unico rendimento per tutti gli associati (monocomparto). Oppure secondo linee di investimento differenziate in funzione delle diverse esigenze e caratteristiche personali degli associati e quindi con rendimenti diversi (pluricomparto). Per i primi tre anni di attività si attua una gestione monocomparto.

Quando si passerà al sistema pluricomparto, con quali modalità il lavoratore-associato potrà scegliere e dare indicazioni al Fondo?

Il passaggio dalla gestione monocomparto a quella pluricomparto dovrà prevedere la modifica allo Statuto del fondo con conseguente approvazione da parte dell'assemblea e puntuale e dettagliata informazione a ciascun associato. In quella occasione saranno stabilite le modalità con le quali ciascun lavoratore potrà effettuare la scelta della linea di investimento relativa alle proprie esigenze.

Nel momento in cui verrà deciso il piano di investimento, Fondoposte darà una garanzia minima di rendimento (almeno pari a quella del TFR)? In caso contrario, avrei almeno la garanzia di rientrare in possesso di quanto versato?

Il Consiglio di Amministrazione definitivo dovrà stabilire, sentiti gli esperti di cui si avvale, quale sarà il metodo migliore per garantire, a parità di costi, i risultati più soddisfacenti per i soci. Maggiori garanzie di rendimento si chiedono, maggiori saranno i costi da sostenere. Occorrerà, quindi, effettuare un'analisi costi-benefici. In ogni caso, inizialmente non potranno che essere effettuati investimenti prudenziali e sicuri, tali comunque da non comportare performances altissime né rischi altissimi. In seguito, dopo il passaggio al "multicomparto" ogni socio potrà decidere la linea di investimento più congeniale alle sue attese, decidendo cioè se vorrà rischiare o vorrà essere più prudente.

Esistono oneri relativi alla gestione finanziaria?

Si. Tali oneri saranno direttamente addebitati sul patrimonio del fondo in ragione delle spese sostenute per la gestione finanziaria secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate dal C.d.A. con i gestori e la Banca Depositaria.

Banca depositaria

Le risorse del Fondo sono custodite presso una Banca depositaria diversa dal Gestore finanziario (D.lgs 124/93, art. 6-bis).

La banca depositaria ha il compito di controllare il rispetto dei limiti d'investimento e di controllare ed eseguire le istruzioni d'investimento impartite dal/i gestori finanziari.

La banca depositaria scelta da Fondoposte è UNICREDIT
